



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 39 del 5 novembre 2001

Sommario

- **Legge 104/92 e Testo Unico sulla paternità: quesito**
- **Commemorazione dei caduti della Polizia di Stato**
- **4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate**
- **La Pubblica Amministrazione deve risarcire il danno subito da un impiegato per essere stato ammesso con ritardo alla prova orale di un concorso**
- **Centro di Formazione Linguistica della polizia di stato**
- **Nota per le strutture**
- **Convenzione Siulp - EuroCQ**

Legge 104/92 e Testo Unico sulla paternità: quesito

Ci vengono posti alcuni quesiti sulla Legge 104 in raccordo con il Testo Unico sulla paternità. Riassumiamo di seguito l'attuale situazione. Con la circolare n. 138 del 10 luglio 2001, l'INPS ha riassunto le disposizioni riguardanti le provvidenze disposte a favore delle lavoratrici e dei lavoratori con congiunti portatori di handicap in situazione di gravità.

Con la stessa circolare l'Istituto previdenziale ha anche aggiornato le precedenti circolari, emanate sulla stessa materia, per tener conto delle ulteriori provvidenze introdotte con la legge

finanziaria 2001 e con il Testo Unico di cui al D.Lvo 26 marzo 2001, n. 151, relativo alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

“**Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi:** secondo l’art. 42 del D.Lvo 151/2001, i riposi ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 e il congedo straordinario dell’art. 80, comma 2, della legge n. 338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni conviventi anche se l’altro genitore non lavora. Per i non conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività dell’assistenza. I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli affidatari di handicappati gravi.

TU sulla maternità e paternità: permessi ex legge 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati: il D.Lvo 26 marzo 2001 n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, emanato a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, ha provveduto ad armonizzare e coordinare la relativa disciplina, intervenendo, tra l’altro, in materia di agevolazioni a favore dei genitori di disabili gravi.

In particolare, l’art. 42, ultimo comma, del suindicato testo unico, entrato in vigore il 27 aprile 2001, tratta dei permessi ai genitori, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92 e del congedo straordinario di due anni illustrato con circolare n. 64/2001.

L’articolo suddetto chiarisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo alle agevolazioni previste, anche quando l’altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere alla minore o dalla maggiore età (con diversa disciplina, di seguito illustrata, per quanto attiene ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente) del figlio portatore di handicap grave.

Le innovazioni introdotte, che modificano, sul particolare aspetto, le istruzioni fornite con circolare n. 133/2000 (permessi giornalieri) e circolare n. 64/2001 (congedo straordinario), riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 e dei benefici di cui all’art. 80, comma 2 della legge 338/2000 anche nel caso in cui uno dei genitori non abbia diritto ai permessi (ad esempio, perché non lavora) con la differenza che:

- in caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente, è senz’altro possibile l’applicazione del criterio suddetto oltre che nel caso in cui l’altro genitore non lavora, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti

- non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile, in caso di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, secondo quanto previsto al comma 3 del suindicato articolo 42, è necessario che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza; si confermano su tale aspetto le disposizioni di cui alle circolari 133/2000 e 64/2001. In particolare, per quanto attiene all'esclusività, se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non sono cedibili né i permessi ex legge 104/92 né il congedo ex legge 338/2000.

Pertanto, in relazione a quanto suddetto, nel precisare che i giorni di permesso ex legge 104/92 e il congedo di cui al comma 2 dell'art. 80 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, spettano con le nuove regole in tema di genitori di figli maggiorenni – sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste per il conseguimento del relativo diritto – dalla data di entrata in vigore del succitato Testo Unico (27 aprile 2001), si conferma che i permessi ed il congedo suindicati non possono essere fruiti contemporaneamente, secondo i criteri di cui alla circolare n. 64/2001. Il medesimo art. 42, prevede, al quarto comma, che i riposi e i permessi ai sensi dell'art. 33 comma 4, della legge 104/92 possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per la malattia del figlio. Al riguardo, restano fermi i criteri di cui alla circolare n. 80 del 24 marzo 1995, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex legge 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio e i criteri relativi all'impossibilità di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla legge 104/92".

**Commemorazione
dei caduti
della
Polizia di Stato**

Si trascrive di seguito la circolare n. 559/AII/121.516565:

"Il 2 novembre p.v., ricorrenza della commemorazione dei defunti, verranno deposti fiori sulle tombe del personale della Polizia di Stato, nonché corone su lapidi e cippi in memoria dei caduti della Polizia di Stato, allocati presso caserme, enti ed uffici, nella predetta giornata, d'intesa con gli uffici, reparti ed enti che hanno sede nell'ambito della propria competenza territoriale e compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità dell'organico, personale della Polizia di Stato, in uniforme ordinaria, dovrà disimpegnare il servizio d'onore all'interno dei cimiteri dalle ore 8.00 alle ore 13.00".

**4 novembre,
Festa dell'Unità
Nazionale e delle
Forze Armate**

Telescritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato 23 ottobre 2001: "Si dispone che le celebrazioni ufficiali della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate abbiano luogo domenica 4 novembre in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica. Nella stessa data dovranno essere esposte su tutti gli edifici pubblici le bandiere nazionale ed europea. I commissari del governo nelle regioni sono pregati di darne notizia alla presidenza delle rispettive giunte regionali".

**La Pubblica
Amministrazione
deve risarcire il
danno subito da
un impiegato per
essere stato
ammesso con
ritardo alla prova
orale di un
concorso**

Antonello P., dipendente dell'amministrazione Poste e Telegrafi con la qualifica di operatore di esercizio di quarta categoria, ha partecipato al concorso pubblico bandito nel 1988 per l'assunzione di 115 operatori specializzati di esercizio, categoria quinta. In un primo tempo egli non è stato ammesso alla prova orale, per il giudizio negativo espresso dalla commissione sul suo compito di dattilografia. Questo provvedimento è stato da lui impugnato davanti al TAR della Sardegna che lo ha annullato. Conclusasi la vicenda del processo davanti al giudice amministrativo, egli è stato ammesso alla prova orale con un ritardo di oltre cinque anni e l'ha superata ottenendo a far tempo dal 21 ottobre 1994 l'inserimento nella graduatoria in posizione utile e, con effetto dal 1 settembre 1995, il nuovo inquadramento, che era stato attribuito agli altri vincitori del concorso nel maggio del 1990.

Antonello P. ha chiesto nel 1997, al Pretore di Cagliari di condannare la S.p.A. Poste Italiane (succeduta all'Amministrazione PT), al risarcimento del danno da lui subito per effetto della tardiva nomina, da commisurarsi alla differenza tra la retribuzione della quinta e quella della quarta categoria per il periodo dal maggio 1990 al settembre 1995. Il Pretore ha accolto la domanda soltanto in parte, liquidando le differenze richieste limitatamente al periodo dall'ottobre 1994 (data dell'inserimento in graduatoria) al 1 settembre 1995 (data del nuovo inquadramento) e osservando che nel periodo precedente le Poste erano un ente pubblico, nei cui confronti non poteva essere richiesto un risarcimento del danno per lesione dell'interesse legittimo alla regolarità del concorso. Questa decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Cagliari, che ha liquidato l'intero importo del risarcimento richiesto.

La S.p.A. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la non configurabilità della responsabilità civile della pubblica amministrazione per i danni derivati ai soggetti privati dall'emanazione di atti o di provvedimenti illegittimi lesivi di situazioni di interesse legittimo. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11955 del 21 settembre 2001, Pres. De Musis, Rel. Celentano) ha rigettato il

ricorso, applicando il principio affermato per la prima volta dalle Sezioni Unite con la **sentenza n. 500 del 22 luglio 1999** secondo cui il risarcimento è dovuto al cittadino che abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Il Tribunale di Cagliari ha ricondotto l'obbligo risarcitorio dell'allora Amministrazione P.T. alla violazione del diritto soggettivo alla integrità patrimoniale, osservando che il comportamento tenuto dall'amministrazione aveva comportato per Antonello P. una perdita di *chances*, ossia il venir meno della probabilità di ottenere un risultato utile favorevole (vittoria del concorso attraverso l'espletamento di una prova orale favorevole).

I giudici di appello hanno poi rilevato, sulla base della pacifica ricostruzione dei fatti (e, in particolare, della circostanza che l'amministrazione era venuta a conoscenza della erroneità della valutazione "elettronica" del compito di dattilografia del concorrente dopo soli quattro mesi, quando venne riesaminato l'elaborato da parte della commissione esaminatrice), che il comportamento delle P.T. (di mancata ammissione agli orali dopo l'accertamento dell'errore della macchina ed il giudizio di sufficienza della commissione) era *"davvero inspiegabile, al limite dell'arroganza privo com'è di qualsiasi fondamento logico ed in palese contrasto con qualsiasi regola di correttezza e buona fede"* (Fonte "Legge e Giustizia").

Centro di Formazione Linguistica della Polizia di Stato

Il Dipartimento ha indetto dei corsi di specializzazione in lingue estere. Trascriviamo di seguito la circolare ministeriale n. 333-C/9041.74-9041/125: "Seguito telex p.n. datato 9 ottobre 2001 si precisa che il dirigente dell'ufficio, che dovrà fornire il proprio nulla osta, è da individuarsi nella figura del questore, del dirigente del compartimento etc.. Si comunica inoltre che le istanze di partecipazione ai corsi redatte conformemente al fac simile allegato, dovranno essere inoltrate al Centro di Formazione Linguistica di Milano e al competente servizio di questa Direzione Centrale del Personale entro il 15 gennaio 2002".

Nota per le strutture

Avvisiamo che la Segreteria Nazionale sarà chiusa venerdì 2 novembre p.v. per la commemorazione dei defunti.

Convenzione Siulp – EuroCQ

Pubblichiamo nuovamente le vantaggiose condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, Gruppo Ktesios, leader nel mercato dei finanziamenti ai lavoratori dipendenti.

SIULP

in convenzione con


 Numero verde
 800 75.44.45

 Uffici operativi
 di settore
 per la Polizia di Stato

 Ancona
 Bari
 Bologna
 Cagliari
 Catania
 Civitavecchia
 Cosenza
 Firenze
 Genova
 La Spezia
 Milano
 Napoli
 Olbia
 Palermo
 Sassari
 Taranto
 Torino
 Trapani
 Udine
 Venezia

 AFFILIATO KTESIOS
 UNICA AGENZIA
 DI SETTORE
 PER LA POLIZIA
 DI STATO

I finanziamenti facili, rapidi ed economici

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

GARANTITE INPDAP

Ecco alcuni esempi

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
10.000.000	212.000	127.000
15.000.000	318.000	189.000
20.000.000	424.000	254.000
25.000.000	530.000	320.000
30.000.000	619.000	385.000
35.000.000	718.000	448.000
40.000.000	825.000	504.000
45.000.000	938.000	569.000
50.000.000	985.000	625.000

Alle suddette rate vanno aggiunti i costi minimi delle garanzie INPDAP, che sono del 2% su 5 anni e del 3,5% su 10 anni. Fogli analitici esposti in agenzia.

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,300% (riferito al periodo lug./sett. 2001)

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3336/X4.1 del 21/12/2000)

Ecco alcuni esempi

NETTO	in 36 mesi	in 48 mesi	in 60 mesi
7.000.000	235.000	189.000	163.000
9.000.000	300.000	242.000	201.000
12.000.000	406.000	322.000	278.000
18.000.000	627.000	492.000	418.000
22.000.000	737.000	592.000	508.000
24.000.000	795.000	647.000	540.000
27.000.000	897.000	718.000	625.000
32.000.000		845.000	740.000
37.000.000		975.000	850.000
41.000.000			905.000

Esempi calcolati su un dipendente con 30 anni di età e 10 anni di servizio. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 14,420% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (comprensivo di tutti i costi e oneri e quindi anche delle polizze assicurative). I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre lug./sett. 2001)

Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

VERDE
800 75 44 45

 WWW.
eurocq.it

 Direzione generale
 di Roma
 Lungotevere di Pietra Papa, 21
 00146 Roma
 telefono 06 55381111
 numero verde 800 75.44.45

 Agenzia di settore 1
 Milano
 via Giacomo Leopardi, 14
 20123 Milano
 telefono 02 43911423
 fax 02 43317782

 Agenzia di settore 2
 Palermo
 Via Emerico Amari, 38
 90100 Palermo
 numero verde
 800 75.44.45

 Agenzia di settore 3
 Trapani
 Via Nicolò Fabrizi, 3
 91109 Trapani
 numero verde
 800 75.44.45

ABBIAMO RIDOTTO I TASSI DELLO 0,50%